

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 4 MARZO 1953

(81^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

«Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea costituente» (N. 2659) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, relatore Pag. 1075

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito della età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225» (N. 2661) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, relatore 1085

«Ratifica del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra» (N. 2662) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, relatore Pag. 1071

«Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al "Fondo indennità impiegati" degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione» (N. 2668) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, relatore 1084

«Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (N. 2676) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, relatore 1084

«Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole» (N. 2682) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASO, relatore 1084

«Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato» (N. 2716) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASO, relatore 1084

«Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente istituzione del

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

81ª RIUNIONE (4 marzo 1953)

servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici » (N. 2719) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* Pag. 1070

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi » (N. 2722) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* 1071

« Ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente emissione di un prestito redimibile denominato "Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 per cento" » (N. 2723) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* 1072

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (N. 2724) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, *relatore* 1082

« Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica » (N. 2725) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, *relatore* 1082

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente la istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo » (N. 2596) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, *relatore* 1072, 1073
CASO 1073

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari » (N. 2664) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1083

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Ac-

cademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 » (N. 2667) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, *relatore* Pag. 1086
VARALDO 1086
PRESIDENTE 1086

« Ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (N. 2721) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore*
SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1069
1069

(Rinvio)

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, numero 1510 "Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale" » (N. 1434-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1068
RICCIO, *relatore* 1069

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Caso, Cerica, Corbellini, De Luca, Ferrabino, Franza, Gasparotto, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio e Salomone.

Sono altresì presenti il Ministro delle poste e telecomunicazioni, onorevole Spataro, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510 "Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale" » (N. 1434-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: "Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale" », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, ha fatto pervenire una lettera con la quale, facendo presente di essere impegnato alla I Commissione della Camera per l'esame del disegno di legge sui segretari comunali, la cui discussione non può essere differita, prega la Commissione di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

RICCIO, *relatore*. Mi associo alla richiesta di rinvio anche a nome del senatore Lepore, il quale, avendo presentato insieme al senatore Bosco quelle proposte di emendamenti che da noi furono esaminate e approvate quando il presente disegno di legge fu sottoposto per la prima volta al nostro esame, prega la Commissione di rinviarne la discussione perchè in ordine alle predette proposte di emendamenti, respinte dall'altro ramo del Parlamento, desidera prima chiedere il parere del competente Ministero.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (N. 2721) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, riguarda il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in modificazione delle disposizioni contenute in materia dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943. Ora, il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, nonostante che ormai siano decorsi quasi cinque anni dalla sua emanazione, non ha potuto avere esecuzione e pertanto non

si è potuto emanare il relativo Regolamento. In considerazione di ciò propongo di ratificare il decreto legislativo in questione con le seguenti modificazioni: sostituire al secondo e al terzo comma dell'articolo 10, due altri commi così concepiti:

« Detta ricostruzione, che terrà conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione nell'Azienda in parola, non considerandosi interruzione, ai soli fini della ricostruzione stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nella medesima Azienda, verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del presente decreto, con le norme e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sarà fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati ».

« La ricostruzione sarà attuata fino alla data del decreto di determinazione delle norme e modalità di cui al comma precedente ed avrà solo effetto giuridico per quanto si attiene al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Mi sembra che non ci sia bisogno di ulteriori delucidazioni in quanto le modificazioni proposte credo che siano abbastanza chiare e giustificate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'illustrazione delle modificazioni proposte dal relatore, in sede di ratifica, al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, fatta dal relatore stesso, mi pare che renda superflua ogni altra spiegazione. Dichiaro, quindi, di aderire al testo dell'articolo unico, proposto dal senatore Riccio.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, è ratificato.

Come già è stato comunicato, il relatore propone di sostituire all'articolo unico, ora letto, il seguente testo accettato dal Governo:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 10. — Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Detta ricostruzione, che terrà conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione nell'Azienda in parola, non considerandosi interruzione, ai soli fini della ricostruzione stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nella medesima Azienda, verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del presente decreto, con le norme e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sarà fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

La ricostruzione sarà attuata fino alla data del decreto di determinazione delle norme e modalità di cui al comma precedente ed avrà solo effetto giuridico per quanto si attiene al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo unico nel testo di cui ora è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Faccio presente che in seguito all'avvenuta approvazione del testo dell'articolo unico, proposto dal relatore, il titolo del disegno di legge resta così modificato: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Approvazione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici » (Numero 2719) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue, all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Ministero competente, interpellato circa i motivi che hanno determinato, da parte dell'altro ramo del Parlamento, il diniego della ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, ha fatto sapere che si tratta di un decreto legislativo ormai superato, che non è opportuno quindi ratificare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO, *relatore*. Propongo alla Commissione di approvare l'articolo unico del presente disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, non è ratificato.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

81' RIUNIONE (4 marzo 1953)

Approvazione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi » (N. 2722) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche questo diniego di ratifica, deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è stato giustificato dal Ministero competente con il motivo che si tratta di materia ormai superata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO, *relatore*. Propongo alla Commissione di approvare con l'articolo unico di questo disegno di legge il diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, non è ratificato.

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra » (N. 2662) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della

legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, *relatore*. Il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, comportava l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, che era così formulato: « Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni: a) per i ruoli dei gruppi A e B aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiali di complemento; b) per i ruoli del gruppo C aver prestato servizio militare od avere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Il requisito di idoneità fisica, di cui al comma precedente, verrà accertato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra ».

È stato, però, fatto presente che i magistrati ed i cancellieri dei tribunali militari non solo vengono *ope legis* iscritti nel corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare con il grado di ufficiale corrispondente a quello civile: da capitano a tenente generale per i magistrati e da sottotenente a colonnello per i cancellieri, ma anche che in tempo di guerra sono assegnati ai tribunali militari. Ora, per evitare che nella giustizia militare possano venirsi a trovare persone non idonee a prestare il servizio militare, si è creduto opportuno di modificare, da parte dell'altro ramo del Parlamento, in sede di ratifica, il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, nel senso di cui al disegno di legge in esame che propongo senz'altro di approvare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, è ratificato, con la modificazione di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), è necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente emissione di un prestito redimibile denominato "Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 per cento" » (N. 2723)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente emissione di un prestito redimibile denominato "Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 per cento" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, *relatore*. Propongo con l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge in esame la ratifica pura e semplice del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, è ratificato.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo » (Numero 2596) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRABINO, *relatore*. Con questo disegno di legge si propone la ratifica del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituzione di grandissima importanza, per la quale in bilancio è prevista la spesa annua di 2 miliardi. La Camera dei deputati con il disegno di legge in esame ha apportato al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, alcune modificazioni e specificatamente agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ed ha aggiunto al testo di questo decreto legislativo gli articoli 4-bis e 11-bis.

Sono favorevole a queste modificazioni che propongo senz'altro alla Commissione di approvare.

Da parte mia propongo un comma aggiuntivo alla fine del testo dell'articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati. La modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2, con la lettera d), riguarda una attività specifica della scuola popolare contro l'analfabetismo, e cioè, « Accrescere la cultura del popolo mediante la istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo ». Ciò è già in atto ed è altamente apprezzabile. Tuttavia devo rilevare che per i centri di lettura, i quali già funzionano presso alcune scuole elementari, sono stati messi a disposizione somme cospicue, sicchè in ordine a questi centri di lettura si va costituendo un patrimonio tutt'altro che trascurabile. Poichè credo opportuno che questo patrimonio

non sia sottratto al controllo delle Sovrintendenze bibliografiche competenti per territorio propongo che al testo dell'articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati, sia aggiunto il seguente comma:

« I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovrintendenza bibliografica competente per territorio.

CASO. Non sarebbe opportuno promuovere il coordinamento delle disposizioni in esame con quelle relative alla disciplina delle Università popolari, trattandosi anche di un'istituzione di scuole per migliorare la cultura popolare?

FERRABINO, *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la ratifica di un decreto legislativo concernente soltanto l'istruzione degli adulti analfabeti.

CASO. In questo provvedimento sono comprese anche le scuole musicali?

FERRABINO, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — È aggiunta la seguente lettera d):

« d) accrescere la cultura del popolo mediante l'istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi presso le scuole governative o presso enti, associazioni o privati, i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato può concorrere nella spesa.

La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 4. — I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« L'insegnamento nei corsi della scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, nelle scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita. L'insegnamento è valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.

Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.

L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza ».

Art. 4-bis (nuovo). — « In caso di trasferimento presso altro Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede, può chiedere d'essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente già graduato ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« Ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata minima di 5 mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e più di 30.

Ove siano accertate irregolarità o inefficienza del corso il provveditore può adottare misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di aggiornamento culturale, di cui alla let-

tera c), uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori ».

Art. 11-bis (nuovo). — « Il Ministro della pubblica istruzione potrà istituire i corsi della scuola popolare, d'accordo col Ministro del lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non inferiori ai 5 mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli allievi ovvero di integrare, con la preparazione intellettuale di questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri ».

All'articolo in esame, e specificatamente alla parte dell'articolo stesso che riguarda la modificazione apportata, con la lettera d), dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, il relatore propone di aggiungere il seguente comma :

« I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovrintendenza bibliografica competente per territorio ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questa modificazione proposta dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti il testo dell'articolo unico risultante dalla modificazione ora approvata :

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, è ratificato con le seguenti modificazioni :

Art. 2. — È aggiunta la seguente lettera d) :

« d) accrescere la cultura del popolo mediante l'istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo ».

È aggiunto il seguente comma :

« I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovrintendenza bibliografica competente per territorio ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente :

« I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi presso le scuole

governative o presso enti, associazioni o privati, i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato può concorrere nella spesa.

La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 4. — I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti :

« L'insegnamento nei corsi della scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, nelle scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita. L'insegnamento è valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.

Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.

L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza ».

Art. 4-bis (nuovo). — « In caso di trasferimento presso altro Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede, può chiedere d'essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente già graduato ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente :

« Ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata minima di 5 mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e più di 30.

Ove siano accertate irregolarità o inefficienza del corso il provveditore può adottare misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di aggiornamento culturale, di cui alla lettera c), uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori ».

Art. 11-bis (nuovo). — « Il Ministro della pubblica istruzione potrà istituire i corsi della scuola popolare, d'accordo col Ministro del lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non inferiori ai 5 mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli allievi ovvero di integrare, con la preparazione intellettuale di questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri ».

Chi approva questo articolo unico è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2659) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRABINO, *relatore*. Non ho nulla da osservare e propongo, pertanto, alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1° luglio 1946, n. 22 | Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario. |
| 27 giugno 1946, n. 51 | Nomine dei professori universitari avvenute senza la normale procedura del concorso. |
| 27 giugno 1946, n. 56 | Modificazione dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, concernente l'istituzione di corsi straordinari presso le università per studenti reduci ed assimilati. |
| 30 agosto 1946, n. 212 | Disposizioni sul riconoscimento legale delle scuole di istruzione media non governative. |
| 30 agosto 1946, n. 237. | Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare. |
| 18 settembre 1946, n. 318 | Aumento del contributo concesso all'Accademia di San Luca sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. |
| 15 ottobre 1946, n. 373 | Durata in carica del Consiglio superiore della pubblica istruzione non oltre il 16 ottobre 1947. |

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

81^a RIUNIONE (4 marzo 1953)

- 19 settembre 1946, n. 380 Piano di risanamento finanziario delle università e degli istituti superiori.
- 24 ottobre 1946, n. 381 Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
- 9 ottobre 1946, n. 434 Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti.
- 8 novembre 1946, n. 436 Stanziamento di cento milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47, per il funzionamento dei patronati scolastici.
- 2 settembre 1946, n. 483 Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.
- 8 novembre 1946, n. 528 Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.
- 15 novembre 1946, n. 770 Aumento del contributo a favore della Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino.
- 4 gennaio 1947, n. 22 Trattenimento in servizio dei professori universitari che abbiano superato il 70° anno di età per l'anno accademico 1946-47.
- 4 gennaio 1947, n. 30 Trattenimento in servizio dall'anno accademico 1945-46 del prof. Enrico Presutti, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Napoli.
- 12 gennaio 1947, n. 35 Proroga del termine per la nomina a cattedre universitarie e per i trasferimenti di professori universitari.
- 24 gennaio 1947, n. 245 Restituzione di autonomia alle Deputazioni di storia patria e società storiche istituite e riconosciute dallo Stato anteriormente al 28 ottobre 1922.
- 7 aprile 1947, n. 254 Autorizzazione di una ulteriore spesa per il restauro e la sistemazione del palazzo demaniale Clerici in Milano.
- 24 gennaio 1947, n. 268 Aumento del contributo per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.

- 24 gennaio 1947, n. 269 Aumento dell'indennità alle guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
- 24 marzo 1947, n. 271 Disposizioni per i contratti di vendita dell'Enciclopedia italiana.
- 20 aprile 1947, n. 301 Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte ».
- 24 gennaio 1947, n. 324 Istituzione presso l'Università di Palermo del primo biennio della Facoltà di architettura e riconoscimento dei corsi svolti negli anni accademici 1944-45 e 1945-46.
- 7 marzo 1947, n. 409 Assegnazione di un contributo straordinario a favore dell'Università di Camerino.
- 3 aprile 1947, n. 411 Retribuzione al personale insegnante e non insegnante addetto ai corsi semestrali universitari per studenti reduci ed assimilati.
- 17 maggio 1947, n. 501 Pensioni a favore degli ecclesiastici ed insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.
- 21 maggio 1947, n. 516 Attribuzione ai fattorini delle biblioteche pubbliche governative del trattamento economico previsto per il personale civile non di ruolo di quarta categoria.
- 21 maggio 1947, n. 523 Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.
- 26 maggio 1947, n. 525 Apertura di una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.
- 16 maggio 1947, n. 555 Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige.
- 29 maggio 1947, n. 595 Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante, delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica e musicale.
- 26 maggio 1947, n. 596 Deroga all'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
- 30 giugno 1947, n. 602 Ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.
- 21 maggio 1947, n. 617 Istituzione di un dottorato di lingua olandese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

81ª RIUNIONE (4 marzo 1953)

- 29 maggio 1947, n. 690 Provvidenze a favore dell'istruzione tecnica
- 28 giugno 1947 n. 757 Provvedimenti di carattere finanziario a favore delle Università e degli Istituti superiori.
- 30 maggio 1947, n. 761 Modificazioni al sistema di accertamento e riscossione dei contributi spettanti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari.
- 31 luglio 1947, n. 772 Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei comuni della provincia di Bolzano, ai comuni mistilingui della provincia di Trento.
- 29 maggio 1947, n. 846 Riconoscimento del valore legale dei titoli conseguiti in corsi di insegnamento medio organizzati nei campi di prigionia e di internamento.
- 6 agosto 1947, n. 926 Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 da parte dello Stato a favore della libera Università di Camerino
- 29 maggio 1947, n. 936 Istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media
- 1º settembre 1947, n. 1053 Iscrizione al corso di laurea in pedagogia degli studenti provenienti dal soppresso Istituto di antropologia sociale di Palermo.
- 3 settembre 1947, n. 1054 Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro
- 10 ottobre 1947, n. 1056 Norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
- 1º settembre 1947, n. 1062 Ammissione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Regina Margherita » di Genova ed « Alessandro Manzoni » di Milano, al corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.
- 22 agosto 1947, n. 1086 Sistemazione della Villa nazionale di Stra.
- 22 settembre 1947, n. 1200 Concorsi per aiuti ed assistenti universitari
- 5 ottobre 1947, n. 1202 Trattenimento in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo.

- 5 ottobre 1947 n. 1312 Integrazioni e **modificazioni** al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946 n. 107, sullo stato giuridico ed economico dei segretari economi degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.
- 21 ottobre 1947, n. 1346 Fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in unico Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma.
- 22 novembre 1947, n. 1383 Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 772, concernente l'estensione delle disposizioni sull'uso della lingua tedesca ai Comuni mistilingui della provincia di Trento.
- 16 ottobre 1947, n. 1497 Modificazioni del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare in materia di libri di testo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
- 24 novembre 1947, n. 1580 Elevazione del contributo dello Stato a favore dell'Accademia dei Lincei e concessione alla stessa Accademia di un contributo straordinario.
- 31 dicembre 1947, n. 1687 Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media.
- 27 febbraio 1948, n. 140 Stanziamento della somma di lire 9.000.000 nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione da mettersi a disposizione del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.).
- 13 febbraio 1948, n. 158 Provvedimenti finanziari a favore delle università e degli istituti di istruzione superiore.
- 14 febbraio 1948, n. 168 Tasse e contributi universitari.
- 30 gennaio 1948, n. 171 Autorizzazione della spesa di lire 96.000.000 a titolo di contributo di consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella basilica di San Marco di Venezia.
- 11 marzo 1948, n. 240 Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.
- 5 marzo 1948, n. 317 Concessione di un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Istituto di studi germanici in Roma.
- 14 febbraio 1948, n. 324 Aumento di posti di ruolo per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

- 9 marzo 1948, n. 359 Pagamento di compersi, indennità e propine da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali governative, nonché ai rappresentanti del Ministero, preposti agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute.
- 27 marzo 1948, n. 389 Concessione di un contributo straordinario alla Società geografica italiana.
- 27 marzo 1948, n. 397 Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale.
- 27 marzo 1948, n. 419 Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.
- 27 marzo 1948, n. 472 Aumento delle dotazioni a favore delle Accademie e degli Istituti culturali.
- 16 aprile 1948, n. 479 Modificazioni all'articolo 287 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
- 16 aprile 1948, n. 481 Aggregazione dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).
- 16 aprile 1948, n. 489 Abrogazione delle disposizioni concernenti la nomina dei professori universitari senza la normale procedura del concorso e conferimento dell'abilitazione alla libera docenza senza esami.
- 16 aprile 1948, n. 491 Modificazioni dell'articolo 105, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
- 16 aprile 1948, n. 550 Sospensione, per l'anno scolastico 1947-48, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
- 16 aprile 1948, n. 551 Abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, relativa al concorso speciale per incaricati delle direzioni didattiche rurali.
- 16 aprile 1948, n. 576 Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali.
- 16 aprile 1948, n. 577 Conferimento di cattedre negli Istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

- 4 marzo 1948, n. 590 Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, trasferito a Venezia, e concessione di un contributo straordinario.
- 16 aprile 1948, n. 609 Integrazione del primo comma e del capoverso n. 1 dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, e proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico e scientifico.
- 3 maggio 1948, n. 669 Ricostituzione dell'Università dei calzolai nel comune di Tarquinia.
- 16 aprile 1948, n. 712 Aumento degli organici del personale insegnante degli educandati governativi di Milano, Firenze e Verona
- 7 maggio 1948, n. 743. Disposizioni relative ai concorsi a cattedre universitarie da indire nell'anno 1948.
- 7 maggio 1948, n. 808 Norme concernenti le proposte relative all'ordinamento didattico delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Bari.
- 17 aprile 1948, n. 845 Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.
- 7 maggio 1948, n. 887. Funzionamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia di Santa Cecilia in Roma.
- 7 maggio 1948, n. 1003 Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.
- 7 maggio 1948, n. 1034 Valutazione del servizio di insegnamento elementare e medio per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e corsi di avviamento professionale.
- 7 maggio 1948, n. 1038 Miglioramenti di carriera al personale degli educandati governativi femminili.
- 7 maggio 1948, n. 1075 Compensi ai componenti delle Commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione musicale e artistica nonchè al personale tecnico, di segreteria, di economato e subalterno degli Istituti stessi.
- 7 maggio 1948, n. 1076 Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

- 7 maggio 1948, n. 1174 Trattamento economico e stato giuridico del personale giornaliero in servizio nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici.
- 7 maggio 1948, n. 1188 Istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei Licei classici.
- 7 maggio 1948 n. 1276 Conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
- 7 maggio 1948, n. 1347 Revisione dello stato giuridico ed economico del personale di segreteria degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (N. 2724) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRABINO, *relatore*. Propongo alla Commissione, con la approvazione dell'articolo unico del disegno di legge in esame, la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, è ratificato.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica » (N. 2725) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRABINO, *relatore*. Non ho nulla da osservare. Propongo, quindi, alla Commissione, con l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge in esame, la ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, è ratificato.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

81ª RIUNIONE (4 marzo 1953)

Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari » (N. 2664) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento dell'indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

In questo momento il relatore, senatore Gasparotto, è assente. Do tuttavia la parola al Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava, che ha chiesto di parlare.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, dispose un aumento dell'indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari, indennità che fu regolarmente corrisposta dal 1947 al 1950. Tre anni dopo un nuovo provvedimento legislativo ha regolato tutta la materia e quindi il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, da questo nuovo provvedimento legislativo si può ritenere senz'altro abrogato. Per questa ragione la Camera dei deputati ha ritenuto che il decreto legislativo in questione non dovesse essere ratificato, cadendo però, secondo la mia modesta opinione, in un grave errore perchè è necessario regolare il periodo intermedio tra l'uno e l'altro provvedimento legislativo. Ciò considerato, propongo di modificare il testo dell'articolo unico del disegno di legge in esame, nel senso di sopprimervi la parola « non ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, non è ratificato.

Faccio presente che il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava, ha proposto di sopprimere, nel testo dell'articolo unico ora letto, la parola « non ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento soppressivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In conseguenza dell'avvenuta approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dal rappresentante del Governo, senatore Gava, il testo dell'articolo unico risulta così modificato:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1742, è ratificato.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, dopo l'avvenuta approvazione di questo articolo unico, il titolo del disegno di legge resta così modificato:

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari ».

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al " Fondo indennità impiegati " degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (N. 2668) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

81ª RIUNIONE (4 marzo 1953)

concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiara aperta la discussione generale.

PEZZINI, *relatore*. Si tratta dell'ulteriore proroga dei termini per i versamenti al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, Fondo già costituito dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che prevedeva appunto una gestione speciale degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti in questione. Non ho alcuna osservazione da fare e propongo, quindi, l'approvazione del presente disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura :

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, è ratificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (N. 2676) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PEZZINI, *relatore*. Il decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, si inserisce in una serie di numerosi altri provvedimenti concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali. Ne propongo senz'altro la ratifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura :

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è ratificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole » (N. 2682) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASO, *relatore*. Si tratta di un provvedimento, già esaurito, che autorizzava il Ministro dei lavori pubblici a compiere opere varie, per l'importo di 18 miliardi, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Propongo quindi senz'altro la ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura :

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è ratificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (Numero 2716) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASO, *relatore*. Il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, ha esteso l'assistenza sanitaria a tutti coloro che sono nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tranne quelli assunti per brevissimo tempo. È un provvedimento già in attuazione, sul quale non è stata mossa alcuna osservazione. Propongo pertanto la ratifica del decreto legislativo in questione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, è ratificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, numero 225 » (N. 2661) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con

modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERICA, *relatore*. Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, detta norme transitorie circa i matrimoni contratti da militari, durante il periodo dell'occupazione alleata, in contrasto con le disposizioni di legge al riguardo.

Propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, producono effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli n. 61 (lire 2.300.000) e n. 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 229 (lire 39.800.000) e del capitolo n. 174 (lire 5.705.200) dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 » (N. 2667) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERICA, *relatore*. La Camera dei deputati ha approvato la ratifica di questo decreto legislativo con le modificazioni in esame. Senonchè, se è vero che per il primo anno l'Accademia militare di Modena istituì corsi solo per ufficiali di fanteria, artiglieria, genio e servizio automobilistico, negli anni successivi introdusse anche il corso per ufficiali di cavalleria.

Quindi, per rispondere a questo stato di fatto, occorre modificare gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, inserendo in ciascuno dei detti articoli, dopo le parole « di fanteria », la parola « cavalleria ». Questa modifica è stata richiesta dal Ministero della difesa.

VARALDO. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore.

L'articolo 1 del decreto legislativo era così formulato: « In deroga alle vigenti disposizioni, per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47,

i corsi (ometto, per brevità, di leggere tutto l'articolo) restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti ».

La Camera dei deputati ha soppresso in questo articolo le parole: « per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 ». Cosa significa questa modificazione? Forse che le norme di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, emanate in deroga alle vigenti disposizioni in materia, restano in vigore anche per gli anni successivi?

CERICA, *relatore*. Le disposizioni del decreto legislativo in questione hanno avuto valore solo per un periodo determinato, perchè oggi i corsi presso l'Accademia militare sono disciplinati da un'altra legge. Non ci resta altro, quindi, che ratificare quanto è stato fatto in un determinato periodo.

PRESIDENTE. La soppressione delle parole « per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 », approvata dalla Camera dei deputati, trova giustificazione nel fatto che le norme adottate dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, occorre che abbiano efficacia non solo per il biennio 1945-46 e 1946-47, ma anche per il periodo successivo, fino al momento in cui è entrata in vigore la legge che regola il nuovo ordinamento dell'Accademia militare, legge che implicitamente o esplicitamente ha valore abrogativo delle disposizioni precedenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — *Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.*

Art. 12. — *Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.*

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

81^a RIUNIONE (4 marzo 1953)

A questo articolo unico il relatore, senatore Cerica, propone di sostituire il seguente:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — *Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole: nelle Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.*

Art. 2, terzo comma. — *Dopo le parole: al corso di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.*

Art. 3, primo comma. — *Dopo le parole: per le Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.*

Art. 12. — *Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.*

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo unico nel testo ora letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.